



Comunicazione vendita straordinaria di liquidazione

Il/la... sottoscritto/a .....

COGNOME NOME

(a) nella qualità di legale rappresentante legale

della .....

RAGIONE SOCIALE

con sede legale in ..... via ..... n.....

titolare di esercizio per la vendita delle merci comprese nel settore (b) .....

ubicato in via, piazza, ecc..... n° ..... C.A.P. ....

all'insegna ..... ☎ .....

autorizzazione commerciale n° .....

Eventuale

**COMUNICA**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge regionale 03/04/2000, n° 22 (modificata dalla l.r. n. 29 del 28/10/2004) che effettuerà, nell'esercizio commerciale sopra indicato,

UNA VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER <sup>(1)</sup> .....

(2)

La vendita suddetta avrà inizio il     /     /     sino al     /     /

<sup>(3)</sup> L'esercizio rimarrà chiuso dal     /     /     sino al     /     /

**SI ALLEGANO:**

1. Elenco delle merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse;
2. Copia della comunicazione di cessazione di attività – modello COM1 (per le vendite di cui alla lettera A);
3. Copia dell'atto di cessione d'azienda registrato (per le vendite di cui alla lettera B);
4. Copia della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita (per le vendite di cui alla lettera C);
5. Copia della comunicazione, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie (per le vendite di cui alla lettera D).

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_ Obbligatoria

*Privacy: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.*

#### **NOTE:**

- (a) da riportare solo in caso di Società.
- (b) indicare se ALIMENTARE, NON ALIMENTARE o ALIMENTARE/NON ALIMENTARE.
- (1) **specificare se la vendita avviene per:**
  - A) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE;
  - B) TRASFERIMENTO IN GESTIONE O CESSIONE IN PROPRIETA' D'AZIENDA (CESSIONE);
  - C) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN ALTRO LOCALE;
  - D) TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI.
- (2) descrizione della natura effettiva dell'intervento (solo per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione degli impianti).
- (3) da indicare obbligatoriamente solo per le vendite di cui alla lettera D).

#### **PRESCRIZIONI**

**La comunicazione deve essere consegnata al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite di liquidazione o a mezzo raccomandata A/R (anche tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Cerro Maggiore)**

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate:

**per la durata massima di 13 (tredici) settimane nei casi di cui alle lettere A), B) e C);**

**per la durata massima di 6 (sei) settimane E PER UNA SOLA VOLTA IN CIASCUN ANNO SOLARE nei casi di cui alla lettera D).**

Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quelle per la trasformazione o rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio ed agosto, che però non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (SALDI), nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre. L'operatore commerciale ha l'**obbligo di chiusura** dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, **per almeno sette giorni**, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.

La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.

Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del Codice Civile.

Nel caso di vendite di liquidazione per i casi previsti alle lettere A) e B), il titolare dell'attività, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. E' facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine di durata della vendita di liquidazione.

Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.

Nei casi previsti alle lettere A), B) e C) le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di 13 (tredici) settimane.

È vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema di pubblico incanto.

A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.